

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0399734 11/06/2014 13,09

Ass. : UCD Energia e carburanti

Alla Direzione Generale 51 02 UOD 04 Energia e Carburanti Centro Direzionale Isola A/6

acquisits in ed

Spett.le SIRI ENERGIA srl Via Valentino Mazzola, 66 00142 ROMA

**NAPOLI** 

Oggetto: Esecuzione sentenza TAR Campania Napoli n. 1709/2014. Conferenza di Servizi del 12/06/2014. Procedura di VIA inerente il "Progetto di un impianto eolico costituito da 20 aerogeneratori con potenza complessiva di 60,0 MW da ubicare nel territorio del Comune di Monteverde (AV) in località Siricciardi – Casonetto e relative opere connesse nel Comune di Lacedonia". Proponente SIRI Energia s.r.l.. Comunicazione degli esiti della Commissione VIA del 30/05/2014.

A seguito della nota prot. 334951 del 15/05/2014 dell'Avvocatura regionale e della conseguente convocazione della Conferenza di Servizi, indetta infine per il 12/06/2014 dall'UOD in indirizzo in ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 1709/2014, si è provveduto al rinnovo del procedimento istruttorio per la Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in epigrafe in esecuzione della citata sentenza n. 1709/2014 pronunciata dalla 7° sezione del TAR Campania di Napoli (su ricorso della predetta Società SIRI ENERGIA) con la quale tra gli altri è stato annullato il D.D. 130 del 10/04/2013 recante parere V.I.A. negativo espresso precedentemente sul progetto di cui all'oggetto.

La Commissione VIA – VI – VAS di cui alla DGR 406/2013 e s.m.i. nella seduta del 30/05/2014, relativamente alla procedura in oggetto, ha prima proceduto all'esame delle osservazioni trasmesse dal proponente con **nota prot. RM/003/NDV/ct/se del 25/03/2013 acquisita al prot. 236119 del 03/04/2013**, formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, a seguito del preavviso di parere sfavorevole di cui alla nota prot. 158149 del 04/03/2013 e conseguentemente ha espresso il proprio parere.

Di seguito si riportano quindi le predette risultanze istruttorie.

Dal verbale del 30/05/2014:

Si procede all'esame delle osservazioni prodotte dalla SIRI Energia s.r.l. ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 trasmesse con nota prot. RM/003/NDV/ct/se del 25/03/2013 acquisita al prot. 236119 del 03/04/2013 (Allegato 1). Tale nota è organizzata in quattro punti e all'interno del punto III sono fornite puntuali

. 1







Il Dirigente

controdeduzioni ai motivi ostativi contenuti nelle determinazioni della Commissione VIA. L'esame si rende necessario in quanto nella sentenza il TAR Campania Napoli sentenzia, al punto 3. del FATTO, che nulla ha controdedotto, in sede di adozione del provvedimento definitivo di rigetto, l'amministrazione regionale oggi resistente, essendosi la stessa meramente limitata a ribadire le medesime affermazioni già contenute nel citato preavviso di rigetto.

In merito quindi alle osservazioni del proponente formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 si contro deduce quanto segue.

### "I. PREMESSA"

In merito a quanto contenuto della Premessa si rappresenta quanto segue:

- nella richiesta di integrazioni prot. reg. 483352 del 25/06/2012 si è rappresentato che in sede di istruttoria del progetto è emerso che l'elettrodotto aereo è ubicato in prossimità del SIC IT 8040005 "Bosco di Zampaglione (Calitri)", e del SIC IT 8040008 "Lago di S.Pietro Aquilaverde" e si è ritenuto richiedere per il progetto de quo anche alla valutazione di incidenza ed una nuova pubblicazione ai fini della consultazione prevista dall'art. 24 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. Tale richiesta dell'ex Settore Tutela dell'Ambiente era quindi già esplicitamente riferita alle opere di connessione e non all'impianto, come richiamato nella stessa nota del 25/06/2012.
- nella richiesta di integrazioni prot. reg. 483352 del 25/06/2012 si è rappresentato che in sede di istruttoria del progetto è emerso che la distanza che intercorre tra l'ubicazione dei pali eolici n°12 e n°17 ed il SIC IT 9120011 "Valle Ofanto- Lago di Capaciotti" localizzato in provincia di Foggia risulta essere inferiore ad 1 km. Si è quindi ritenuto necessario che il proponente consultasse la Provincia di Foggia in merito alla necessità della Valutazione di Incidenza riferita al citato SIC. Tale richiesta alla Provincia di Foggia inerente il parere relativo alla necessità della Valutazione di Incidenza per il SIC della Regione Puglia è stata trasmessa dal proponente solo in data 13/11/2012, come risultante dalla copia della ricevuta di Posteitaliane allegata alla trasmissione del 19/11/2012 del proponente, ovvero più di 4 mesi dopo la richiesta formulata dall'ex Settore Tutela dell'Ambiente.
- In merito alle asserzioni di cui alla pag. 3, alla luce della sentenza TAR Campania Napoli n. 1709/2014 (motivazioni 1 e 2) si ritiene superata la necessità di contro dedurre alle osservazioni del proponente in quanto è necessario eseguire la citata sentenza.

# "II. EFFETTI DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. N. 442/2013 SULL'ATTIVITA' DEL SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE"

In merito a quanto contenuto nel PARAGRAFO II si rappresenta quanto segue:

- non si comprendono le ragioni per le quali viene citata una ordinanza del TAR riferita come inerente la società Decalift s.r.l. mentre l'ordinanza 442/2013 è inerente la società SIRI.
- alla pagina 4 delle osservazioni, il proponente ribadisce quanto espresso in precedenza riguardo all'obbligo del Servizio VIA, VI e VAS di esprimere il parere di competenza nell'ambito della Conferenza di Servizi, una volta decorsi i termini di legge. A tal riguardo, si veda quanto esposto ai punti precedenti.

Via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli - Tel. 081.7963090 - Fax 081.7963048

pl



Il Dirigente

## "III. ERRONEITA' DEI MOTIVI OSTATIVI COMUNICATI CON NOTA DEL SETTORE AMBIENTE PROT. N.158149 DEL 4/3/2013"

In merito a quanto contenuto nel PARAGRAFO III si rappresenta quanto segue:

- non si comprende il significato dell'affermazione "... molte delle integrazioni richieste dal Gruppo istruttore non sono state confermate dalla Commissione VIA, a seguito delle integrazioni proposte da Siri Energia s.r.l., e tuttavia la Commissione del 24/1/2013, condividendo la proposta del Gruppo istruttore, ha espresso parere negativo di compatibilità ambientale ...." e a quali circostanze si riferisce.

"Motivo ostativo sub. lett. a)"

- nel riportare il Motivo ostativo sub lett. a) la Siri, nel riportare la frase di seguito evidenziata in corsivo grassetto, ha omesso di riportare quanto di seguito indicato in carattere sottolineato: nell'area di intervento sono presenti altri due impianti eolici, di cui uno in esercizio (Monteverde International Power) ed uno autorizzato e non ancora realizzato (Genco): l'ubicazione di tali impianti, in particolare quello del proponente Genco (la cui presenza è stata solo segnalata dal proponente in riscontro a specifiche richieste di integrazione), è tale da necessitare la valutazione degli effetti sinergici e degli impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sulle specie animali, ecc.), come espressamente prevista dall'Allegato VII del Dlgs 152/2006. Tali impatti non sono stati valutati; solo nella Tav. T.7rev.02 (simulazione dell'inserimento dell'impianto nel contesto paesaggistico) è raffigurato l'impianto de quo e gli altri impianti già in esercizio sullo sfondo. In particolare, la presenza di un ulteriore impianto eolico (autorizzato ma non ancora realizzato) nell'area di intervento, è più volte rappresentato dalla proponente nell'elaborato INT.SIA.01 "Integrazioni e chiarimenti VIA rif. nota Regione Campania prot. 2012.0483352 del 25.06.2012", ai paragrafi 2.1.4, 2.2.6 e 2.2.26. Inoltre, proprio al par. 2.1.4 con riferimento alla tav. V.2 - Carta del paesaggio e dell'uso del suolo - il proponente ravvisava l'insorgere di potenziali interferenze con gli impianti citati, asserendo che "... In tale tavola, a titolo di esempio, si evince che il parco eolico è situato a valle delle fontane esistenti, con le quali non ha alcuna interferenza, a differenza di altri impianti già realizzati o autorizzati (cfr. IVPC e Genco ora Wind Farm Monteverde)".
  - la Siri riferisce che nella richiesta di integrazione prot. 483352 del 25/06/2012 non viene espressa richiesta di chiarimenti o integrazioni e approfondimenti in merito ad effetti cumulativi dovuti alla presenza in aree limitrofe di impianti già esistenti o solo autorizzati e che la presenza di detti impianti è ben nota da tempo soprattutto al Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania che li hanno autorizzati. Si evidenzia che la presenza nella stessa area di un altro impianto già autorizzato dall'ex Settore Regolazione dei Mercati (oggi UOD Energia), unico settore all'epoca competente all'autorizzazione (l'ex Settore Tutela dell'Ambiente oggi UOD 52 05 07 non autorizzava e non autorizza gli impianti eolici ma rilascia il solo parere di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza, ove necessari; tali pareri costituiscono una condizione necessaria ma non sufficiente per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ai sensi del Dlgs 387/03, di competenza esclusiva dell'ex Settore Regolazione dei Mercati e oggi dell'UOD Energia) non era riportata nella documentazione progettuale e che è stata evidenziata dal proponente solo a seguito di apposita richiesta da parte dell'ex Settore Tutela







Il Dirigente

dell'Ambiente con nota prot. 483352 del 25/06/2012. Quindi con la suddetta nota non poteva essere richiesta la valutazione di impatti cumulativi e sinergici relativi alla presenza nell'area di impianti autorizzati e non realizzati, presenza di cui il proponente, al contrario, era a conoscenza. La necessità di stimare e valutare tali impatti è prescritta dalla normativa di riferimento (Dlgs 152/2006, Allegato VII, punto 4. Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:

- a) dovuti all'esistenza del progetto;

- b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;

- c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.

Il proponente, quindi, avendo segnalato solo dopo la richiesta di integrazioni la presenza nell'area di un altro impianto eolico già autorizzato, sebbene non ancora realizzato, avrebbe dovuto, in ottemperanza alla norma di settore, provvedere alla valutazione di tali impatti cumulativi e proporre le eventuali ed opportune misure di mitigazione e/o compensazione, ove possibili.

in merito ai dati in possesso del Settore Tutela dell'Ambiente e la sua disponibilità a far visionare gli Studi di Impatto Ambientale e le valutazioni proposte dai proponenti degli impianti già autorizzati, si evidenzia che solo in sede di riscontro alla richiesta di integrazione prot. 483352 del 25/06/2012 (con nota del 12/11/2012, pervenuta al Settore Tutela dell'Ambiente in data 19/11/2012) il proponente ha effettuato una richiesta di dati, senza per altro effettuare, ai fini del riscontro, nessuna richiesta di accesso agli atti, procedura attraverso la quale sarebbe stato possibile visionare, previa consenso degli interessati, gli atti relativi alle altre procedure di VIA (artt. 22 ss. L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e Reg. Reg. 31 luglio 2006, n. 2). In definitiva, quindi, ove il proponente avesse ravvisato la necessità o la volontà di accedere ai dati contenuti in altri Studi di Impatto Ambientale, questi avrebbe potuto/dovuto attivare, dopo la richiesta di integrazione prot. 483352 del 25/06/2012 e tempestivamente, la procedura di accesso agli atti da effettuarsi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.; si evidenzia che nessuna richiesta di accesso agli atti, da effettuarsi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è pervenuta presso l'ex Settore Tutela dell'Ambiente da parte della Siri Energia nel periodo tra il 26/06/2012, data della richiesta di integrazione, e il 12/11/2012 ovvero la data riportata in calce al riscontro del proponente alle richieste di integrazione formulate dall'ex Settore dell'Ambiente. L'indicato lasso di tempo, quasi cinque mesi, è del tutto idoneo a svolgere le indagini necessarie ai fini della valutazione degli eventuali impatti cumulativi. Si evidenzia che un rappresentante della società SIRI ha formulato istanza di accesso presso l'ex Settore Tutela dell'Ambiente acquisita al prot. reg. n. 418883 del 12/06/2013, e quindi ben dopo l'emanazione del provvedimento di VIA DD 130 del 10/04/2013 annullato dal TAR.

"Motivo ostativo sub. lett. b)"

in merito alle richieste di dati effettuate dalla Siri nelle integrazioni pervenute il 19/11/2012 si deve rappresentare che esse sono state formulate dalla Siri tardivamente, in quanto non sono state formulate







Il Dirigente

subito dopo la richiesta di integrazione del 25/06/2012 al fine di riscontrare la stessa. La SIRI ha richiesto ed ottenuto una proroga della tempistica per il riscontro alla nota del 25/06/2012 e in sede di riscontro a quest'ultima, ovvero quasi 5 mesi dopo la richiesta del 25/06/2012, in data 19/11/2012 (data di accettazione dell'atto) ha formulato la richiesta dati. Le stesse richieste di un protocollo e della metodologia per la stima delle collisioni sono tardive in quanto sono state formulate sempre nelle integrazioni trasmesse il 19/11/2012. Per stessa ammissione del proponente, sull'area interessata dal progetto non è stata effettuata nessuna indagine di campo attraverso cui sarebbe stato possibile rilevare i dati oggettivi di riferimento della presenza della fauna nell'area di interesse, utili non solo per la stima degli impatti ma anche ai fini della eventuale confutazione delle argomentazioni poste in essere dall'ASOIM redatte anche a seguito di acquisizioni di dati e rilevamenti sul campo (Monteverde). In ogni caso, non risulta che l'ex Settore Tutela dell'Ambiente (oggi l'UOD 07) disponga di una banca dati inerenti tale materia, ma i dati reperibili dalla documentazione afferente ad altre procedure di VIA sono accessibili a tutti attraverso la procedura di accesso agli atti, accesso che non è mai stato richiesto dalla società SIRI Energia nel periodo tra il 26/06/2012 - data della richiesta di integrazione - e il 12/11/2012 - ovvero la data riportata in calce al riscontro del proponente alle richieste di integrazione formulate dall'ex Settore dell'Ambiente, pervenuto in data 19/11/2012. Inoltre la presenza nella stessa area di un impianto già realizzato ed in esercizio avrebbe consentito, attraverso un monitoraggio sul campo, di valutare gli effetti di tale presenza sull'avifauna. Anche in merito alle richieste inerenti un protocollo si evidenzia che la Regione Campania non ha, al momento, individuato un protocollo specifico ma che in tale materia sono stati approntati diversi documenti di indirizzo e linee guida facilmente reperibili sul web, di cui il proponente, in assenza di specifiche indicazioni della Regione Campania, avrebbe potuto avvalersi (solo per citarne alcuni: LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI EOLICI INDUSTRIALI IN ITALIA – WWF – 2009; Criteri per la localizzazione degli impianti e Protocolli di monitoraggio della fauna nella Regione Piemonte - 2008; Protocollo di Monitoraggio dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna a cura dell'ANEV - ISPRA - LIPU - Legambiente - 2012) ai fini dell'acquisizione dei dati di campo necessari per la valutazione degli impatti sulla fauna. D'altronde lo stesso proponente, nelle integrazioni al SIA, cita alcuni dati contenuti nelle Linee guida per la valutazione dell'impatto ambientale degli impianti eolici - Regione Toscana, Febbraio 2004, evidenziandone la perfetta conoscenza. Orbene, tale documento riporta una dettagliata descrizione delle attività da effettuarsi per la valutazione degli impatti sull'avifauna e sulla chirottero fauna, che in assenza di specifiche indicazioni della Regione Campania poteva essere utilizzata e seguita ai fini della predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale. A titolo informativo si riporta il solo indice del documento relativo alla valutazione sulle componenti naturalistiche:

INDICE
Premessa 7
LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SULLE COMPONENTI NATURALISTICHE 9
Introduzione 11







Il Dirigente

## I) Individuazione delle tipologie di aree critiche per gli aspetti naturalistici 13

- I.1 Sintesi della metodologia seguita
- I.2 Tipologie di aree critiche per aspetti naturalistici
- I.3 Requisiti progettuali
- I.4 Aree non opportune
- II) Linee guida per la valutazione dell'impatto ambientale 18
- II. 1 Procedura di verifica in aree prive di criticità
- II.2 Procedura di verifica in aree critiche
- II.3 Linee guida per la valutazione d'incidenza
- ALLEGATO A: Elenco delle aree in cui è risultata non opportuna la realizzazione di impianti eolici, per la presenza di elementi naturalistici di elevato valore 27
- ALLEGATO B: Aree risultate non opportune per la localizzazione di impianti eolici Schede sintetiche dei principali elementi di criticità 28
- ALLEGATO C: Specie e gruppi avifaunistici particolarmente sensibili agli impatti generati dagli impianti eolici 43
- ALLEGATO D: Impatti ambientali connessi alla realizzazione di impianti eolici: stato delle conoscenze sulla componente naturalistica 44

Bibliografia di riferimento 50

Si evidenzia che l'allegato C delle Linee Guida della Regione Toscana riporta quanto segue:







Il Dirigente

#### ALLEGATO C

Specie e gruppi avifaunistici particolarmente sensibili agli impatti generati dagli impianti colici

Nel seguito, relativamente al territorio toscano, viene riportata una lista di specie o gruppi particolarmente sensibili agli impatti generati dagli impianti colici (da Langston e Pullan, 2002; modif.).

	Nome specifico o del taxon	. IMPATTI		
Nome italiano		Disturbo	Collisione	Perdita/alterazione di habitat
Strolaghe	fam, Gavidae	V	V	
Svassi	fam. Podicipedidae	V		
Berte	fam. Procellaridae	V		
Cormorani	fam. Phalacrocoracidae	٧	V	
Aironi, cicogne	ord. Ciconiiformes	V	V	
Fenicotteri	fam. Phoenicopteridae	$\sqrt{}$	V	
Cigni, oche, anatre	ord. Anseriformes	V	V	
Nibbi, Albanelle, Aquile	ord. Accipitriformes	1	V	V
Falchi	ord. Falconiformes	V		<b>V</b>
Gru	fam. Gruidae	V	V	
Limicoli, Gabbiani, Sterne	ord. Charadriformes	1		

Si noti che le Cicogne e i Nibbi sono proprio specie per le quali è notoria, da tempo, la particolare sensibilità agli impatti generati dalle pale eoliche. Gli impatti su tali specie, qualora ne sia segnalata la presenza nell'area di intervento, come nel caso in questione, non possono essere stimati su base bibliografica e solo attraverso affermazioni prive di ogni riscontro oggettivo.

Inoltre preme sottolineare che l'istanza di autorizzazione unica per l'impianto in questione risulta risalire al 24/10/2006, per cui il proponente, ove intenzionato, avrebbe potuto svolgere tutte le indagini di campo necessarie ai fini della valutazione degli impatti sull'avifauna e sulla chirotterofauna, considerato che l'istanza di VIA è stata formulata il 24/06/2011 sul progetto da 18 aerogeneratori inizialmente proposto.

Il proponente, quindi, a fronte della accertata presenza nell'area di intervento di tali pregevolissime specie (dal punto di vista conservazionistico, tutelate ai sensi di convenzioni internazionali e direttive comunitarie) avrebbe dovuto effettuare la stime degli impatti sull'avifauna e la chirotterofauna basandosi sui risultati di campagne di monitoraggio sul campo effettuate, in assenza di specifiche Linee Guida della Regione Campania, secondo i protocolli e le Linee Guida disponibili (di quelle della Regione Toscana aveva perfetta conoscenza) e non affrontare l'argomento in modo assolutamente riduttivo, superficiale e del tutto inidoneo ad attestare i potenziali impatti derivanti dalla realizzazione dell'impianto sulle citate specie.





Il Dirigente

La Siri poi riferisce che nella richiesta di integrazione prot. 483352 del 25/06/2012 non viene espressa richiesta di chiarimenti o integrazioni e approfondimenti in merito ad effetti cumulativi dovuti alla presenza in aree limitrofe di impianti già esistenti o solo autorizzati e che la presenza di detti impianti è ben nota da tempo soprattutto al Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania che li hanno autorizzati. Si evidenzia che la presenza nella stessa area di un altro impianto già autorizzato dall'ex Settore Regolazione dei Mercati (oggi UOD Energia), unico settore all'epoca competente all'autorizzazione (l'ex Settore Tutela dell'Ambiente oggi UOD 52 05 07 non autorizzava e non autorizza gli impianti eolici ma rilascia il solo parere di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza, ove necessari; tali pareri costituiscono una condizione necessaria ma non sufficiente per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ai sensi del Dlgs 387/03, di competenza esclusiva dell'ex Settore Regolazione dei Mercati e oggi dell'UOD Energia) non era riportata nella documentazione progettuale e che è stata evidenziata dal proponente solo a seguito di apposita richiesta. Quindi nella nota prot. 483352 del 25/06/2012 non poteva essere richiesta la valutazione di impatti cumulativi e sinergici relativi alla presenza nell'area di impianti autorizzati e non realizzati, presenza di cui il proponente, al contrario, era a conoscenza. La necessità di stimare e valutare tali impatti è prescritta dalla normativa di riferimento (Dlgs 152/2006, Allegato VII, punto 4. Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:

- a) dovuti all'esistenza del progetto;

- b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;

- c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.

Il proponente, quindi, avendo segnalato solo dopo la richiesta di integrazioni la presenza nell'area di un altro impianto eolico già autorizzato, sebbene non ancora realizzato, avrebbe dovuto, in ottemperanza alla norma di settore, provvedere alla valutazione di tali impatti cumulativi e proporre le eventuali ed opportune misure di mitigazione e/o compensazione, ove possibili.

"Motivo ostativo sub. lett. c)"

L'analisi della Tav. 6 rev 02 richiamata dalla SIRI ENERGIA s.r.l. evidenzia che nell'area di pertinenza del progetto si riscontra la presenza di boschi di latifoglie, aree a pascolo naturale o prateria d'alta quota, aree a ricolonizzazione naturale e oliveti inframmezzati da seminativi (cereali), ovvero un uso del suolo che risponde alla definizione di sistema agroforestale. In merito al presunto minor pregio dell'area di pertinenza del progetto rispetto alle zone situate ad est, a sud e ad ovest del centro urbano di Monteverde, non si comprende sulla base di quali parametri e di quali dati siano state effettuate tali valutazioni, tra l'altro neanche menzionate nel SIA e nelle successive integrazioni ma riportate solo apoditticamente nelle osservazioni formulate dalla SIRI ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990.

Le affermazioni del proponente, quindi, risultano del tutto prive di riscontri oggettivi. Ma quand'anche fosse accertato il minor pregio (da quale punto di vista??) delle aree oggetto di intervento, in ogni caso ciò non toglie che proprio sulla scorta dei dati forniti dal proponente (Tav. 6 rev 02), si è potuto





Il Dirigente

constatare che l'area di intervento è definibile come un sistema agroforestale costituito da un ambiente mosaicizzato con presenza di patches costituti da bosco, aree aperte coltivate a seminativo o incolte, acqua con presenza di ittiofauna. Tale definizione corrisponde esattamente al tipo di ambiente preferito dalla Cicogna nera e dai rapaci (Nibbi).

In merito alla valutazione degli impatti del progetto sulla biodiversità, sulla flora e sulla fauna si evidenzia che tale necessità è imposta dalla normativa (art. 5, comma 1, lettera c. e Allegato VII del Dlgs 152/2006) indipendentemente dalla necessità o meno di una Valutazione di Incidenza;

In merito all'impossibilità di approfondire la valutazione degli effetti sinergici e cumulativi senza la messa a disposizione dei SIA degli impianti esistenti o autorizzati, si evidenzia che tale documentazione è consultabile da chiunque attraverso la procedura di accesso agli atti, procedura che come già evidenziato non è stata attivata dalla SIRI Energia nel periodo tra il 26/06/2012, data della richiesta di integrazione, e il 12/11/2012 ovvero la data riportata in calce al riscontro del proponente alle richieste di integrazione formulate dall'ex Settore dell'Ambiente. Tale procedura risulta invece attivata con nota identificata da Prot. n. 418883 del 12/06/2013 solo successivamente all'annulato decreto 130/2013.

In merito alla frequentazione dell'area da parte della Cicogna Nera, si evidenzia che la suddetta area si trova tra diversi corpi idrici e aree umide tra cui l'Ofanto, il Lago di San Pietro ed altre aree umide localizzate nella vicina Puglia; la frequentazione dell'area da parte della Cicogna Nera, quindi, non può essere esclusa se non sulla scorta di rilevamenti sul campo che non risulta siano stati mai effettuati dalla SIRI mentre risultano effettuate osservazioni di campo da parte dell'ASOIM. Non si comprende quindi sulla base di quali dati la Siri Energia non solo esclude tale frequentazione ma arriva addirittura a tracciarne i percorsi e a valutare i possibili impatti da parte di altri impianti eolici, pur non essendo in possesso di nessun dato rilevato sul campo e di nessun dato inerente gli altri impianti in esercizio o autorizzati nell'area, come affermato dalla stessa Siri.

Il proponente infatti afferma che Tuttavia è sfuggito sia al Funzionario Istruttore che alla Commissione VIA quanto riportato a pag. 2 della stessa nota ASOIM prot. 2012 0350219 del 08/05/2012: "La Cicogna nera è prevalentemente ittiofaga (si nutre di pesci, ndr.), integrando la dieta con anfibi, micro mammiferi, piccoli insetti, crostacei e uccelli (Bordignon, 2005)": dunque la cicogna preferisce rivolgersi dal suo nido alla ricerca di cibo preferibilmente verso la valle dell'Ofanto e all'area a sud dell'abitato di Monteverde, ricca di boschi e vegetazione e non nell'area agricola, distante oltre 3 Km, del parco eolico del progetto di Siri Energia, che, tra tutte le altre, è la più trasformata ed antropizzata, mediante colture meccanizzate. Tutt'al più la cicogna potrebbe spingersi, sempre alla ricerca di cibo, valicando il crinale con andamento nord-sud, verso il bacino opposto del torrente Osento e dell'invaso artificiale della Diga S. Pietro (zona SIC Lago San Pietro), ma, in questo caso, non troverebbe a costituire ostacolo al suo volo gli aerogeneratori della società Siri Energia, bensì quelli (di pari grandezza) della Società Genco Energia (già autorizzata, e attualmente in regime di proroga triennale sull'inizio dei lavori), e, un po' oltre, quelli di un altro parco, quello di Eurowind Srl (ricadente nel Comune di Lacedonia e adiacente al SIC Lago San Pietro), anch'esso già autorizzato con VIA positiva dello stesso Settore Ambiente ed in attesa di "autorizzazione unica". Orbene, il Lago di San Pietro,







Il Dirigente

com'è noto, è dotato di rive cementificate e inidonee quindi alla caccia da appostamento, quale quella dei Ciconidi. La Cicogna nera, infatti, ha una alimentazione varia: è ittiofaga, catturando pesci con una tecnica di agguato ovvero rimane fera e ben mimetizzata tra la vegetazione ripariale (assente sulle rive del Lago S. Pietro a causa della cementificazione) ed attende che passino le prede a portata di becco e di collo; teriofaga, nutrendosi di ratti e piccoli lagormorfi (leprotti e coniglietti selvatici) che cattura sul terreno negli ambienti aperti, per lo più coltivi a seminativo; entomofaga, nutrendosi di ortotteri (grilli e cavallette) che cattura con movimenti rapidi di corsa. Le affermazioni del proponente, quindi, oltre a non essere suffragate da nessun dato oggettivo ottenuto attraverso attività di rilevamento sul campo, sono contraddette dalle caratteristiche della specie in questione (Cicogna nera) e dalle caratteristiche delle aree citate dal proponente (il Lago San Pietro e l'area di influenza del progetto), delle quali lo stesso dimostra non avere nessuna conoscenza. Tali affermazioni, sulla scorta di quanto rappresentato, sono valutate del tutto inattendibili e prive di ogni riscontro oggettivo.

Per le già descritte caratteristiche della specie è evidente che la Cicogna nera preferisce alimentarsi sicuramente lungo le rive dell'Ofanto e dei suoi affluenti, frequentando inoltre quelle aree che presentano proprio le caratteristiche dell'area di intervento ovvero un sistema agroforestale rappresentato da un ambiente mosaicizzato con presenza di patches costituti da bosco, aree aperte coltivate a seminativo o incolte, acqua con presenza di ittiofauna (Tav. 6 rev 02); è poi noto dalla letteratura che la specie si muove in un raggio d'azione di circa 15 chilometri in tutte le direzioni. Lo stesso fanno i giovani quando lasciano il nido: all'involo i genitori si trattengono per circa un mese nel territorio per insegnare le varie tecniche di caccia, tra le quali quelle in ambienti aperti con le caratteristiche proprie dell'area di intervento. Si ricorda che l'impianto dista circa 3 km dal nido di Cicogna nera.

In merito ai chirotteri il proponente si limita ad affermare che per questi valgono le stesse considerazioni formulate per la Cicogna Nera, senza suffragare tali considerazioni con dati probanti le tesi sostenute. In primo luogo non si comprende a quali considerazioni ci si riferisce. Si evidenzia che nell'area oggetto di intervento sono state rilevate specie di notevole significato conservazionistico quali il rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) e il vespertillo smarginato (Myosotis emarginatus) entrambe le specie in Allegato II della direttiva HABITAT . Lo Studio di Incidenza del PUC di Monteverde (assoggettato alla Valutazione di Incidenza presso il Settore Tutela dell'Ambiente) infatti riporta che nel Comune di importantissima colonia di Rinolophus ferrumeqinum e Rinolophus Monteverde risiede una emarginatus (Myotis emarginatus). Inoltre nel territorio di interesse del progetto è stata rilevata anche la presenza di specie di chirotteri fortemente sensibili all'impatto degli impianti eolici quali la nottola di Leisler (Nyctalus leisleiri). È notorio che il fiume Ofanto è utilizzato come elemento lineare del paesaggio utile agli spostamenti dei chirotteri, facendo del comprensorio dell'Ofanto una delle aree campane più ricche per la chirottero fauna. È noto anche che le pale eoliche sono considerate una preoccupante fonte di disturbo e di mortalità per i chirotteri, tanto che nel meeting EUROBATS del settembre 2010 è stata adottata una apposita risoluzione nella quale si raccomanda ai Paesi membri, tra i







Il Dirigente

quali l'Italia, di adottare le Linee Guida EUROBAT (del 2008) per la considerazione dei chirotteri nella costruzione degli impianti eolici per la realizzazione di studi di impatto ante e post operam. Le citate Linee Guida EUROBAT, a pag. 9, riportano la seguente tabella, nella quale l'impatto dovuto alla collisione con gli impianti eolici in esercizio viene descritto nei termini che seguono.

Impacts related to siting					
Impact	Summer time	During migration			
Loss of hunting habitats during construction of access roads, foundations etc.	Small to medium impact, de- pending on the site and spe- cies present at that site.	Small impact.			
Loss of roost sites due to con- struction of access roads, foun- dations etc.	Probably high or very high impact, depending on the site and species present at that site.	1			
Impacts related to operating t	the wind farm				
Impact	Summer time	During migration			
Ultrasound emission.	Probably a limited impact.	Probably a limited impact.			
Loss of hunting areas because the bats avoid the area.	Medium to high impact.	Probably a minor impact in spring, a medium to high impact in autumn and hi- bernation period.			
Loss or shifting of flight corridors.	Medium impact.	Small impact.			
Collision with rotors.	Small to high impact, depend- ing on the species.	High to very high impact.			







Il Dirigente

Orbene, a fronte della certificata e notoria presenza di importanti colonie di chirotteri nell'area di intervento il proponente non solo non ha raccolto nessun dato di campo inerente tali presenze nell'area di intervento (al fine di valutarne compiutamente l'impatto) ma addirittura non ha considerato i chirotteri quali specie sensibili alle pale eoliche; nelle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, poi, si è limitato ad affermare che per i chirotteri valgono le stesse considerazioni effettuate per la Cicogna nera. Si ribadisce che non si comprende a quali considerazioni si fa riferimento. Si ritiene, al contrario, che l'area di intervento, proprio per le sue caratteristiche di seminaturalità (sistema agroforestale costituito da un ambiente mosaicizzato con presenza di patches costituti da bosco, aree aperte coltivate a seminativo o incolte, corpi idrici come attestato dalla Tav. 6 rev 02) costituisca un'area ottimale di caccia per i chirotteri, le cui popolazioni potrebbero essere impattate negativamente dalla presenza degli aerogeneratori di progetto e in modo rilevante.

In merito agli aspetti naturalistici e con riferimento ai punti b) e c) delle determinazioni della Commissione VIA – VI –VAS di cui alla nota 158149 del 04/03/2013, si evidenzia che il proponente:

- non ha effettuato alcun rilievo sul campo volto ad individuare l'avifauna e la chirotterofauna frequentante l'area di localizzazione dell'impianto;
- non ha presentato dati suffraganti le affermazioni inerenti "il rapido adattamento" dell'avifauna agli aerogeneratori. Al contrario, in riscontro ad una precisa richiesta ha affermato che ad oggi non esistono studi abbastanza estesi e sistematici, specialmente in Italia, in grado di quantificare la pericolosità di un parco eolico rispetto all'avifauna e che quindi per il caso di specie si è ragionato in maniera deduttiva:
  - considerato l'elevato numero di parchi eolici autorizzati, realizzati e in esercizio in Regione Campania, nell'area in oggetto e a volte anche in vicinanza di aree protette;
  - considerato che gli Enti locali di controllo non hanno ad oggi considerato che i disturbi, le interferenze o i danni all'avifauna registrati siano tali da prescrivere l'arresto o misure integrative di mitigazione per gli impianti in esercizio;
  - si presume che l'avifauna abbia sviluppato un rapido adattamento alla presenza di detti aerogeneratori già in esercizio.
- non ha presentato dati in grado di suffragare l'affermazione secondo la quale "i moderni impianti eolici grazie soprattutto alla bassa velocità di rotazione delle pale hanno ridotto la possibilità di impatti con l'avifauna presente" e dati inerenti la stima degli impatti attesi sull'avifauna e sulla chirotterofauna;
- in relazione agli impatti sull'avifauna ha richiesto, solo in sede di riscontro avvenuta quasi 5 mesi dopo la richiesta di integrazioni, i dati in possesso della Regione Campania derivanti dalle attività di monitoraggio dei parchi eolici in esercizio;
- in merito alla presenza nell'area della Cicogna nera, la cui presenza è stata rilevata sul lato campano dell'Ofanto a partire dal 2009, alla richiesta di effettuare una stima del rischio di collisione con gli impianti eolici presenti nella zona di nidificazione a seguito della realizzazione del progetto previsto, il proponente, solo in sede di riscontro alle richieste di integrazione (per il quale peraltro ha anche richiesto e ottenuto una proroga della tempistica individuata per il riscontro), ha richiesto di ottenere il protocollo, la metodologia o i dati utilizzati dagli impianti eolici fino ad ora esistenti e/o

12



Z



Il Dirigente

autorizzati in V.I.A. dalla Regione Campania nell'area di interesse e con riferimento alla cicogna nera, in modo da ottenere dati confrontabili ed equità di valutazione. In particolare ha richiesto alla Regione Campania i dati dei monitoraggi sulle collisioni con la Cicogna nera e altri volatili trasmessi dai gestori degli impianti eolici già esistenti nella zona in oggetto o dagli Enti locali di controllo, al fine di verificare la coerenza tra rischio di collisione con la Cicogna nera stimato dagli impianti eolici esistenti e il numero effettivo di collisioni. Ha richiesto, inoltre, di conoscere preventivamente la soglia di rischio considerata accettabile per gli impianti eolici fino ad ora autorizzati in V.I.A. dalla Regione Campania e nell'area di interesse e con riferimento alla cicogna nera, al fine di equità di valutazione.

il proponente non ha chiarito perché non ha considerato i chirotteri come specie sensibile alle pale eoliche; Si evidenzia che nell'area oggetto di intervento sono state rilevate specie di notevole significato conservazionistico quali il rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) e il vespertillo smarginato (Myosotis emarginatus) entrambe le specie in Allegato II della direttiva HABITAT. Inoltre nel territorio di interesse del progetto è stata rilevata anche la presenza di specie di chirotteri fortemente sensibili all'impatto degli impianti eolici quali la nottola di Leisler (Nyctalus leisleiri). Anche lo Studio di Incidenza del PUC di Monteverde (assoggettato alla Valutazione di Incidenza presso il Settore Tutela dell'Ambiente) riporta che nel Comune di Monteverde risiede una importantissima colonia di Rinolophus ferrumeqinum e Rinolophus emarginatus. Il fiume Ofanto poi è utilizzato dai chirotteri come elemento lineare del paesaggio utile agli spostamenti dei chirotteri, facendo del comprensorio una delle aree campane più richhe per la chirottero fauna. È noto che le pale eoliche sono considerate una delle principali fonti di mortalità per i chirotteri, tanto che nel meeting EUROBATS del settembre 2010 è stata adottata una apposita risoluzione nella quale si raccomanda ai Paesi membri, tra i quali l'Italia (L. n. 104 del 27/05/2005), di adottare le Linee Guida per la considerazione dei chirotteri nella costruzione degli impianti eolici per la realizzazione di studi di impatto ante e post operam. Orbene, a fronte della certificata presenza di importanti colonie di chirotteri nell'area di intervento il proponente non solo non ha raccolto nessun dato di campo inerente tali presenze nell'area di intervento ma addirittura non ha considerato i chirotteri quali specie sensibili alle pale eoliche; nelle osservazioni ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 poi si è limitato ad affermare che per i chirotteri valgono le stesse considerazioni effettuate per la Cicogna nera. Di quali considerazioni si tratti non si comprende. Si ritiene, al contrario, che l'area di intervento, proprio per le sue caratteristiche di seminaturalità (sistema agroforestale costituito da un ambiente mosaicizzato con presenza di patches costituti da bosco, aree aperte coltivate a seminativo o incolte, acqua con presenza di ittiofauna come evidenziato dalla Tav. 6 rev 02) costituisca un'area ottimale di caccia per i chirotteri, le cui popolazioni sarebbero impattate negativamente dalla presenza degli aerogeneratori di progetto ed in modo rilevante.

in relazione agli aspetti faunistici è stata proposta una misura di compensazione senza specificarne le specifiche finalità nè le caratteristiche (costituzione di un'area (dove??) con essenze arbustive (quali??) che possano offrire rifugio alla piccola fauna stimolando quindi la riconquista degli spazi interessati dalla realizzazione, in tempi relativamente brevi, del parco eolico; di tale aree non vengono fornite localizzazione, estensione, assetto vegetazionale e altre caratteristiche utili a comprendere l'effettiva





Il Dirigente

idoneità alla compensazione di quali impatti. In merito agli impatti sulla fauna il proponente propone quanto segue: Si cercherà di ridurre le attività di cantiere di tipo aereo preferibilmente nel trimestre aprile, maggio e giugno, periodo riproduttivo per la maggioranza delle specie di uccelli e mammiferi presenti nell'area oggetto di indagine. Lo stimolo alla ricostituzione delle zoocenosi locali è strettamente dipendente dalla ricostituzione delle fitocenosi. Al contrario di queste, però, la riconquista degli spazi da parte degli animali avverrà naturalmente con la sola possibilità di velocizzare questa ricolonizzazione attraverso una corretta ricostituzione dell'ambiente Contemporaneamente, tra le misure di mitigazione, sarà a carico della società proponente il compito di monitorare durante la fase di esercizio del campo eolico attraverso strutture o professionalità specializzate, l'avifauna potenzialmente presente, al fine di valutare e predisporre, se necessario, ogni ed ulteriore misura volta alla tutela più ampia delle specie sensibili da tutelare.

L'area di influenza del progetto è riconducibile ad un sistema agroforestale di notevole pregio, situato tra aree umide che per le loro caratteristiche di naturalità sono state designate quali siti della Rete Natura 2000 (Valle dell'Ofanto e Lago di Capacciotti in Puglia, Lago di S. Pietro nel Comune di Monteverde). La presenza di rapaci e di grandi veleggiatori (Cicogna nera) sottoposti a regimi di tutela in qualità di specie minacciate è stata riportata nello Studio di Impatto Ambientale senza che tuttavia a tale presenza fosse attribuito un valore contrastante con la presenza di un ulteriore parco eolico nell'area, che come richiamato dallo stesso proponente, già ospita un impianto in esercizio e un impianto autorizzato ma non ancora realizzato. In merito ai chirotteri, dallo Studio di Incidenza del PUC di Monteverde (assoggettato alla Valutazione di Incidenza presso il Settore Tutela dell'Ambiente) risulta che nel Comune di Monteverde risiede una importantissima colonia di Rinolophus ferrumeginum e Rinolophus emarginatus.

L'Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale (ASOIM) ha trasmesso durante il periodo della consultazione pubblica una relazione avente ad oggetto "Opposizione per incompatibilità ambientale per l'impianto eolico di 18 aerogeneratori da 45 MW in località Siricciardi, Cassonetto in Monteverde e opere connesse in Lacedonia, località Macchialupo (provincia di Avellino). Presentato da SIRI Energia (già Fuhlander Italia) in data 28 giugno 2011, n. prot. 502997."

In tale relazione l'ASOIM rappresenta che il territorio di interesse del progetto è stato oggetto di approfondite ricerche ornitologiche, i cui risultati portano ad affermare che le valenze riscontrate rientrano nei parametri di tutela delle Direttive Comunitarie Habitat e Uccelli. In particolare nella relazione si richiama la circostanza che lungo il Fiume Ofanto sono stati rinvenute due coppie nidificanti di Cicogna nera, una delle quali nidifica proprio nel Comune di Monteverde. Nel 2011 in Italia è stata stimata una popolazione nidificante di sole 11 coppie. La relazione mette in evidenza che l'areale di pabulazione della Cicogna nera è molto ampio ed il nido censito sul lato campano del Fiume Ofanto si trova a pochi km dall'impianto. La Cicogna nera è inserita nell'Allegato I della direttiva UCCELLI. Oltre alla cicogna nera l'area di interesse si caratterizza per la più alta densità in Campania di Nibbi bruni e Nibbi reali, questi ultimi presenti in Campania con solo una ventina di coppie (Piciocchi et al., 2011) distribuite per lo più nei territori posti ai confini con la Puglia e la Basilicata. Oltre alle citate specie, nell'area di interesse sono rinvenibili altre specie inserite nell'allegato I della direttiva Uccelli, quali il Lanario, la Calandrella, e per le quali risulta uno status di specie in pericolo o in declino, oltre ad altre





Il Dirigente

specie che pur non essendo comprese nell'Allegato I della direttiva Uccelli sono in uno stato di forte rarefazione e tutelate da leggi nazionali e convenzioni internazionali. Nella relazione, infine, si afferma che è ampiamente dimostrato in Europa e in Nord America che gli impianti eolici non sono compatibili con l'incolumità e la permanenza dell'avifauna del territorio in cui vengono istallati. Essi in particolare comportano l'estinzione dei grandi veleggiatori (come la Cicogna nera) e dei rapaci (quindi Nibbio bruno, Nibbio reale, Falco pellegrino, Lanario) oltre ad altri rapaci notturni (Barbagianni e Assiolo) e degli uccelli migratori il cui volo spesso si svolge di notte. La relazione, evidenziando la presenza di ZPS e SIC poco distanti dall'impianto, afferma che la realizzazione dell'impianto eolico in parola è assolutamente incompatibile con la necessità di salvaguardare le specie dell'Allegato 1 ed è quindi in assoluto contrasto con quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della direttiva Uccelli; inoltre evidenzia che l'uccisione diretta, anche da parte delle pale eoliche, di animali particolarmente protetti dalla L. 157/92 può comportare sanzioni anche penali La relazione conclude invitando la Regione a verificare se le informazioni riportate sono contenute nella VIA e in caso contrario a valutare se nell'omissione non sia ravvisabile un dolo. Inoltre invita i membri dei tavoli per la VIA ad un sopralluogo tecnico nei territori interessati.

Le osservazioni formulate dall'ASOIM (nota del 24/04/2012, ricevuta il 30/04/2012 e acquisita al prot. 350219 del 08/05/2012) sono state trasmesse al proponente in sede di richieste di integrazione del 25/06/2012; il proponente non ha formulato nessuna controdeduzione in merito alle citate osservazioni né ne ha confutato i contenuti. Le osservazioni dell'ASOIM contengono tutta una serie di valutazioni formulate sulla scorta di rilievi di campo effettuati in un arco temporale che parte dal 2009, per quanto riguarda la Cicogna nera.

Sempre in merito agli aspetti naturalistici si rappresenta che nel corso del XV Convegno Italiano di Ornitologia tenutosi a Sabaudia (LT) il 14-18 ottobre 2009 è stata approvata una risoluzione nella quale si valuta"la realizzazione di impianti eolici nei contesti sensibili come una delle più gravi minacce per l'avifauna, capace di determinare estinzioni su tutto o su gran parte del territorionazionale, declino di popolazioni anche in vaste aree e conseguente perdita di biodiversità." ed inoltre si chiede che "l'installazione di impianti eolici sia comunque sempre esclusa in tutte le IBA, le zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, le aree protette nazionali e regionali nonché in un'adeguata fascia di protezione, mai inferiore a 5 km (15 km nel caso di siti di nidificazione, di sosta regolare e di rilascio di avvoltoi), attorno alle suddette aree ed alle ZPS e in tutte le altre aree soggette alla presenza regolare di specie di interesse conservazionistico suscettibili di impatto significativo (incluse nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, migratori e altre specie inserite in Convenzioni o Accordi internazionali, in Liste rosse o considerate prioritarie a livello regionale)". Ancora la risoluzione chiede che "le valutazioni dell'impatto sull'avifauna siano basate su indagini conoscitive sia bibliografiche sia sul campo nel corso delle quattro stagioni, al fine di conoscere gli aspetti quantitativi e qualitativi delle comunità nidificanti, svernanti e migratrici, considerando un'area interessata dalle indagini del raggio di almeno 5 km attorno alle centrali eoliche in progetto (15 km nel caso dei rapaci) e comunque secondo le indicazioni delle linee guida ufficiali di cui sopra" e che "la valutazione della presenza di migratori diurni e notturni sia obbligatoriamente studiata, oltre che con rilievi a vista, mediante strumenti (come ad esempio radar







Il Dirigente

e termocamere) in grado di fornire tutte le indispensabili indicazioni circa fenologia e caratteristiche dell'eventuale flusso migratorio (altezza e direzioni di volo, intensità ed ogni altro parametro)".

L'impianto in questione si trova a meno di 1 km dal SIC IT 9120011 "Valle Ofanto- Lago di Capaciotti", circa 1,6 Km dal SIC IT 8040008 "Lago di S.Pietro Aquilaverde" e a poco più di 3 Km dall'area di riserva integrale per la Cicogna nera come individuata dal Piano Urbanistico Comunale del Comune di Monteverde. Com'è noto sia i rapaci che i chirotteri trovano il loro terreno ideale di caccia proprio nelle aree aperte con connotazioni agroforestali di tipo mosaicizzato, nei quali si alternano patches costituti da bosco, aree aperte coltivate a seminativo o incolte, ecc. proprio come l'area di intervento in questione. I nibbi sorvolano il territorio di caccia veleggiando con le correnti ascensionali ad un'altezza che coincide in genere con quella delle pale eoliche. Si nutrono di pesci, micromammiferi, insetti e carogne.

Anche la Cicogna nera trova il suo ambiente ideale in un ambiente mosaicizzato con presenza di patches costituti da bosco, aree aperte coltivate a seminativo o incolte, acqua con presenza di ittiofauna. Le coppie dell'Italia meridionale e dei Balcani necessitano anche di pareti rocciose ai fini della nidificazione. Inoltre l'areale di alimentazione della Cicogna nera (come affermato anche nelle osservazioni dell'ASOIM), è sicuramente molto più ampio dell'area di riserva delimitata dal PUC di Monteverde, individuata al fine di limitare il disturbo arrecabile dalle attività antropiche "terrestri" al sito di nidificazione. È noto dalla letteratura che la specie si muove in un raggio d'azione di circa 15 chilometri in tutte le direzioni (l'impianto in questione si trova a soli 3 km di distanza dal nido in territorio campano). Lo stesso fanno i giovani quando lasciano il nido. Bisogna evidenziare inoltre che nell'area di intervento già insiste un impianto eolico in esercizio ed un altro è stato autorizzato ma non ancora realizzato. I possibili impatti cumulativi derivanti dall'esercizio dei tre impianti, tutti contigui, non sono stati analizzati dal proponente, che anzi ha affermato, senza suffragare tali affermazioni, che l'avifauna ha sviluppato un rapido adattamento alla presenza di detti aerogeneratori già in esercizio. Anche in relazione alla perturbazione del campo aerodinamico e ai suoi effetti sull'avifauna il proponente non ha fornito dati riferibili all'impianto e agli effetti cumulativi con gli altri impianti già realizzati o autorizzati ma non ancora realizzati. In conclusione quindi, in assenza di una valutazione basata su dati puntuali rilevati sul campo, in considerazione delle caratteristiche dell'area interessata dall'impianto e dell'area di influenza dello stesso, in considerazione delle osservazioni formulate dall'ASOIM (mai confutate dal proponente), si ritiene che le valutazioni degli impatti sulla fauna (avifauna e chirotterofauna) effettuate dal proponente non possano essere ritenute attendibili e che quindi, considerate le caratteristiche dell'area di intervento e dell'area di influenza del progetto, non si possano escludere impatti diretti significativi negativi su specie (Cicogna nera, rapaci, pipistrelli) sottoposte a regimi di tutela ai sensi della normativa vigente, in particolare dalla direttiva UCCELLI per quanto riguarda l'avifauna, anche derivanti dalla sinergia e dall'effetto cumulativo con altri impianti in esercizio e autorizzati e non ancora realizzati.

Infatti sia i rapaci nidificanti, quali i Nibbi, che la Cicogna hanno home range molto ampi, nell'ordine di decine di kmq. Per Nibbi, ad esempio, si arrivano a stimare territori riproduttivi - per i maschi - dell'ordine di 80 kmq. Ed è notorio che il rischio di collisione, a parità di condizioni ambientali, è proporzionale al numero delle torri installate, nel cui novero debbono rientrare, al fine della stima degli impatti cumulativi prevista dall'Allegato VII del Dlgs 152/2006, le torri già in esercizio o autorizzate ma non ancora realizzate.

Via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli -Tel. 081.7963090 - Fax 081.7963048





Il Dirigente

In ogni caso, al di là dell'assenza della valutazione degli impatti cumulativi, la stima degli impatti dell'impianto sull'avifauna e la chirotterofauna condotta su di una (scarsa) base bibliografica e attraverso affermazioni prive di ogni riscontro oggettivo (e in alcuni casi grossolanamente erronee) non è attendibile e non è idonea a valutare gli impatti sulla componente naturalistica di un'area connotata dalla presenza di specie rare e di grandissimo valore faunistico, oltretutto minacciate di estinzione.

Tale contesto ambientale richiedeva infatti, ai fini della valutazione dei possibili impatti derivanti dalla realizzazione di un impianto eolico del tipo proposto, una campagna di indagine sul campo di almeno due stagioni riproduttive (24 mesi) secondo protocolli accreditati (solo per citarne alcuni: LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI EOLICI INDUSTRIALI IN ITALIA — WWF — 2009; Criteri per la localizzazione degli impianti e Protocolli di monitoraggio della fauna nella Regione Piemonte — 2008; Protocollo di Monitoraggio dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna a cura dell'ANEV — ISPRA — LIPU — Legambiente — 2012; Linee Guida EUROBAT del 2008) ed atti ad accertare l'effettiva frequentazione dell'area delle specie censite come presenti nell'area di influenza del progetto.

Solo sulla scorta di tali dati è possibile formulare una stima dei possibili impatti sull'avifauna e sui chirotteri con il livello di dettaglio e di attendibilità che la tutela dei valori naturalistici presenti nell'area richiedono.

Si riporta di seguito un sunto del stato conservazionistico e della tutela giuridica di protezione delle specie avifaunistiche più rare e vulnerabili rinvenibili nell'area di intervento.

## Cicogna nera:

Stato conservazionistico

SPEC 2 da BirdLife International (specie "che versa in uno stato di conservazione critico e la cui popolazione mondiale è concentrata soprattutto in Europa"). Considerata "Rara" in Europa perché presente con una popolazione inferiore alle 10.000 coppie (BirdlLife International, 2004).

Non Valutata nella Lista Rossa italiana degli uccelli nidificanti, in quanto di recente acquisizione (sarebbe più corretto riacquisizione perché si era estinta ed è ritornata) per l'avifauna italiana, e come tale è da considerare ancora molto precaria ed in attesa quindi di stabilizzazione della popolazione nidificante (LIPU e WWF, 1999).

La recente Lista Rossa della Campania la riporta come NA – Non Applicabile per la recente colonizzazione (Fraissinet e Russo, 2012)

Tutela giuridica

Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE UCCELLI

Allegato II della Convenzione di Berna

Allegato II della Convenzione di Bonn

Appendice 1 della CITES

Specie "particolarmente protetta" dalla legge 157 del 1992.

Nibbio reale

Stato conservazionistico

R

A



Il Dirigente

SPEC2 da BirdLife International che gli attribuisce uno status di specie in declino (BirdLife International, 2004).

Specie "In pericolo" nella Lista Rossa italiana (LIPU e WWF, 1999)

EN – Minacciata nella recente Lista Rossa della Campania (Fraissinet e Russo, 2012). Una delle cause della forte rarefazione della specie è da attribuire agli impianti eolici.

Tutela giuridica

Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE UCCELLI

Allegato II della Convenzione di Berna

Allegato II della Convenzione di Bonn

Appendice 1 della CITES

Specie "particolarmente protetta" dalla legge 157 del 1992

Nibbio bruno

Stato conservazionistico

SPEC 3 da BirdLife International (specie "la cui popolazione non è concentrata nel continente europeo, ma che in Europa presenta uno stato di conservazione critico") con uno status Vulnerabile (BirdLife International 2004)

Specie Vulnerabile nella Lista Rossa italiana

Specie Vulnerabile nella Lista Rossa dell'IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) Specie Vulnerabile nella recente Lista Rossa della Campania (Fraissinet e Russo, 2012). E' infatti una delle specie che soffre maggiormente il disturbo degli impianti eolici.

Tutela giuridica

Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE UCCELLI

Allegato II della Convenzione di Berna

Allegato II della Convenzione di Bonn

**Appendice 1 della CITES** 

Specie "particolarmente protetta" dalla legge 157 del 1992

Falco pellegrino

Tutela giuridica

Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE UCCELLI

Allegato II della Convenzione di Berna

Allegato II della Convenzione di Bonn

Appendice 1 della CITES

Specie "particolarmente protetta" dalla legge 157 del 1992

"Motivo ostativo sub. lett. d)"

Il proponente afferma che la valutazione dell'impatto paesaggistico è stata effettuata considerando un punto di osservazione non censito tra quelli ritenuti privilegiati ed individuati nelle tavole di progetto V.1.4 rev. 02 e V.1.3 rev. 02; tale circostanza si rendeva necessaria in quanto <u>"da tali punti, come</u>







Il Dirigente

censiti nelle tavole T1, V.1.3 e V.1.4 il parco risulta essere non visibile". Al riguardo, l'istruttoria ha posto l'attenzione sulla necessità di valutare la rilevanza dell'impatto visivo in rapporto ai "diversi punti del territorio posti in relazione visiva con il sito oggetto di studio", richiamando, in tal senso, quanto prescritto in materia di intervisibilità degli impianti dal DM 10.09.2010 e DPCM 12.12.2005. Secondo tali norme, infatti, l'analisi è da condursi attraverso la "... rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio".

Ciò posto, dall'esame della tavola V.1.4 rev. 02 si evince la presenza di numerosi punti di "normale accessibilità" da cui l'impianto è visibile e per i quali non risulta effettuata alcuna valutazione; a titolo esemplificativo, tali punti sono di seguito riportati:

- sezione visiva 03, km 18,19 S.S.Ofantina;
- sezione visiva 04, km 16,10 Stazione F.S.;
- sezione visiva 06, km 28,1 S.S.Ofantina.

Riguardo la necessità di valutare gli impatti derivanti dalla coesistenza di un ulteriore impianto, ancorché autorizzato e non ancora realizzato, si ribadisce l'obbligo di legge sancito dal D.lgs. 152/2006, Allegato VII, punto 4, per cui è necessaria Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:

- a) dovuti all'esistenza del progetto;
- b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
- c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.

Il proponente, quindi, rilevando la presenza nell'area di altri impianti già autorizzati, ovvero realizzati, avrebbe dovuto provvedere a valutare la presenza di tali impatti cumulativi, ricorrendo, ove lo stesso avesse ritenuto necessario, ai dati in possesso del Settore Tutela dell'Ambiente ma anche presso l'ex Settore Regolazione dei Mercati (che detiene tutta la documentazione in virtù della sua competenza in materia di Autorizzazione Unica); a tal riguardo, si evidenzia che nessuna richiesta di accesso agli atti, da effettuarsi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è pervenuta presso l'ex Settore Tutela dell'Ambiente da parte della Siri Energia nel periodo tra il 26/06/2012, data della richiesta di integrazione, e il 12/11/2012 ovvero la data riportata in calce al riscontro del proponente alle richieste di integrazione formulate dall'ex Settore dell'Ambiente. L'indicato lasso di tempo, quasi cinque mesi, è del tutto idoneo a svolgere le indagini necessarie ai fini della valutazione degli eventuali impatti cumulativi che si rendeva necessaria a fronte dell'esplicita previsione normativa.

"Motivo ostativo sub. lett. e)"

9



Il Dirigente

Il proponente afferma che in maniera apodittica la Commissione VIA, VI e VAS ha ritenuto carente la documentazione da essa inoltrata, con particolare riferimento ai profili geologici dei suoli di implementazione delle torri eoliche. Al riguardo, si evidenzia come in sede di formulazione di parere si sia fatto esclusivo riferimento alle conclusioni assunte dalla medesima SIRI ENERGIA Srl nell'elaborato che trattasi, senza nulla asserire in merito alla completezza di quest'ultimo. In dettaglio, appare utile richiamare quanto assunto nell'elaborato "Studio di compatibilità geologica e geotecnica", le cui conclusioni sono state poste alla base della proposta di parere e, nelle quali si afferma che: "Dall'analisi risulta che per i pendi su cui ricadranno gli aerogeneratori S04, S08, S11 e S13 non è stata rispettata la condizione Ed≤Rd, in quanto quasi sempre i coefficienti di sicurezza minimi sono inferiori a 1..." (cfr. Cap. 6 dello Studio geologico). A tal uopo, si precisa che la verifica di sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi è stata effettuata accertando che sia sempre soddisfatta la condizione formale: Ed ≤ Rd dove Ed è il valore di progetto dell'effetto delle azioni (sollecitazione di progetto) ed Rd è il valore di progetto della resistenza dei materiali (cfr. Cap. 5 dello Studio geologico).

Si ribadisce che preso atto di ciò, in sede di parere è stata segnalata la mancata adozione di misure finalizzate al contenimento dei fenomeni di instabilità rilevati, ovvero la proposta di alternative alla

localizzazione degli aerogeneratori sopraelencati.

Relativamente ai pareri di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, in sede istruttoria si è esclusivamente preso atto che non è stato trasmesso il Parere dell'Autorità di Bacino Puglia prodotto in occasione della verifica preliminare di compatibilità emesso sulla proposta progettuale da 45 MW e 18 aerogeneratori, citato dalla stessa Società proponente nell'istanza di integrazione e richiesto con nota prot. nº 483352 del 25/06/2012, e si è, altresì, preso atto che la medesima Autorità non aveva, allo stato, emesso parere sulla soluzione progettuale definitiva di 60 MW e 20 aerogeneratori.

In ogni caso, il parere dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. 5134 del 15/04/2013 (Allegato 2), confermato in toto dalla stessa con nota 5299 del 17/04/2013 (Allegato 3), riporta in premessa che "In base agli studi di approfondimento richiamati questa Autorità ritiene che tutta l'area di intervento sia contraddistinta da una preoccupante pericolosità geomorfologica a prescindere dalle certificazioni contenute nel PAI vigente"; al nono trattino dei CONSIDERATO è poi riportato che "da un punto di vista geomorfologico tutte le opere (aerogeneratori, cavidotti, strade e sottostazione) non vanno ad interessare aree perimetrate dal PAI a pericolosità geomorfologica ma invece vanno ad interessare aree riconosciute come franose nello studio condotto da questa Autorità mediante analisi stereoscopica ovvero aree risultanti molto prossime a quelle classificate dal PAI a pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3), nonché riconosciute franose dagli studi alla base del progetto IFFI della Regione Campania e di cui i Comuni coinvolti sono venuti a conoscenza con la nota n. 3316 del 03/04/2008 e n. 6637 del 1/08/2007.".

Ancora, al decimo trattino è riportato, con riferimento agli aerogeneratori 1, 12, 7, 9 e 11 – localizzati nelle immediate vicinanze di aree a pericolosità geomorfologica molto elevata PG3 – l'AdB afferma che "Non ritiene accettabile considerare stabili le aree classificate come PG3 solo sulla base dei criteri utilizzati nel progetto e prima descritti. La stabilità delle aree classificate dal PAI a pericolosità geomorfologica molto

Via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli -Tel. 081.7963090 - Fax 081.7963048





Il Dirigente

elevata PG3 deve essere infatti attestata da una campagna di monitoraggio mirata della durata almeno biennale.".

L'AdB poi ritiene che le opere previste dal progetto come descritto nel parere (20 aerogeneratori da 3 MW, cavidotto di vettoriamento di 15 km circa, tratti di strade in parte da adeguare e in parte da realizzaere, una sottostazione di trasformazione 30/150 KV in località Macchialupo in agro di Lacedonia) sono compatibili con le prescrizioni delle NTA del PAI vigente ad eccezione degli aerogeneratori 4, 8, 11 e 13 per i quali il parere è negativo. Ovvero, proprio gli aerogeneratori per i quali erano state evidenziate notevoli criticità a fronte delle quali il proponente non aveva proposto nessuna soluzione. Nel suddetto parere sono poi riportate una serie di condizioni alla realizzazione dei manufatti tra le quali, tra l'altro, anche la previsione di un nuovo tracciato stradale per l'accesso agli aerogeneratori 9 e 11 che non interferisca con il reticolo idrografico (tale condizione evidenzia l'interferenza con il reticolo idrografico della viabilità previsto dal progetto). Esplicativo è poi quanto di seguito riportato nel parere: "Tuttavia per quanto detto in premessa e nei precedenti considerato, ricadendo le opere in aree non perimetrate dal PAI, e quindi dove ad oggi non è vigente la relativa normativa tecnica di attuazione, in uno spirito di collaborazione tecnica, in considerazione delle criticità rilevate in fase istruttoria e sopra descritte, si suggerisce al Responsabile Unico del procedimento autorizzativo di far approfondire lo studio geologico. In particolare, sulla scorta dei risultati a volte poco rassicuranti ottenuti dalle verifiche di stabilità presentate, appaiono utili (e forse necessarie) ulteriori indagini di tipo diretto al fine di individuare il modello geologico più rispondente alla realtà adottando i parametri geotecnici determinati sperimentalmente sui campioni prelevati in sito e, se nel caso, di predisporre un monitoraggio delle aree più instabili condizionando ai risultati di questa campagna la realizzazione dei manufatti. <u>In mancanza di</u> tale studio, che possa escludere situazioni di instabilità per le suddette aree, si consiglia di far delocalizzare ogni opera di progetto potenzialmente a rischio nella consapevolezza che alcunché potrà imputarsi ed addebitarsi a questa Autorità per eventuali danni a cose o persone susseguenti a movimenti franosi che potranno interessare le aree in questione".

Il quadro che emerge dal parere dell'Autorità di Bacino della Puglia conferma e amplifica tutte le perplessità e le criticità evidenziate in sede istruttoria in ordine alla compatibilità geologica degli aerogeneratori 4, 8, 11 e 13 e dell'intero progetto in generale nonché in ordine alle carenze e all'inadeguatezza dello Studio geologico rispetto al livello della progettazione richiesto dalla procedura di VIA (livello definitivo). Infatti da quanto affermato dall'Autorità di Bacino, le opere di progetto, con esclusione degli aerogeneratori per i quali il parere è negativo già sul livello preliminare, sono compatibili con la NTA del PAI a condizione che vengano rispettate alcune prescrizioni. Considerato però l'AdB afferma che le opere ricadono in aree non perimetrate del PAI, sulle quali gli studi citati nel parere hanno evidenziato una preoccupante pericolosità geomorfologica a prescindere dalle certificazioni contenute nel PAI vigente, la stessa AdB evidenzia che solo attraverso apposite indagini di campo, studi ed eventuali monitoraggi potrà essere accertata se le opere a farsi sono realmente compatibili con le condizioni geologiche del sito, le quali, allo stato - trattandosi di aree non

perimetrate del PAI – non sono conosciute.







Il Dirigente

Tale situazione configura una assoluta incertezza sulla compatibilità geologica delle opere a farsi, considerato che in assenza di dati derivanti da apposite campagne di indagine non può che essere espressa una mera compatibilità con la norma ma non certamente con le condizioni di campo, ancora tutta da dimostrare. Dal parere dell'AdB Puglia emerge con chiarezza che gli elaborati depositati dal proponente ai fini del rilascio del predetto parere non rispondevano alla definizione di progetto definitivo di cui all'art. 93, comma 4 del Dlgs 163/06, laddove per progetto definitivo si intende:

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

Emerge con chiarezza che anche rispetto alla tematica suolo il proponente non ha effettuato nessun rilevamento sul campo e che il dettaglio dello studio geologico non è stato condotto fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e ha basato le sue valutazioni esclusivamente su modelli teorici, i cui risultati sono ancora tutti da verificare. In tal senso si richiama anche l'art. 23, comma 1 del Dlgs 152/2006 in combinato disposto con l'art. 5, comma 1, lettera h), che vuole che la procedura di VIA si svolga su di un progetto di livello definitivo. Tale incertezza, unitamente alle caratteristiche geologiche dell'area di intervento come da ultimo attestate dall'AdB Puglia nel citato parere, fa propendere per l'applicazione del principio di precauzione, in quanto in assenza di certezze in merito all'assenza di rilevanti impatti negativi producibili da un determinato progetto su valori di primaria importanza per la collettività, quali cose o persone che potrebbero essere danneggiati a seguito di movimenti franosi prefigurati come possibili dal parere dell'AdB a seguito della realizzazione del progetto, è bene in via precauzionale evitare la realizzazione di attività che quegli impatti possono produrre, soprattutto quando le predette attività possono essere svolte in altri luoghi ove, per le caratteristiche dell'area e per gli adeguati studi eseguiti, non sono suscettibili di produrre quegli impatti.

In assenza quindi di una campagna di indagine almeno biennale, mirata a verificare e attestare la stabilità delle aree di intervento (come evidenziata dall'AdB) si deve ritenere il sito prescelto non idoneo dal punto di vista geomorfologico ad ospitare il progetto de quo.







Il Dirigente

## "Motivo ostativo sub. lett. f)"

Il proponente riferisce che nella richiesta di integrazione del 25/06/2012, non viene rappresentata la necessità di approfondimento su effetti cumulativi dovuti alla coesistenza, nell'area di interesse, di ulteriori parchi eolici già autorizzati, ovvero realizzati. Al riguardo si richiama quanto già esposto per i motivi ostativi sub. lett. a), secondo cui:

- il Settore Tutela dell'Ambiente non autorizza gli impianti eolici ma rilascia il solo parere di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza, ove necessari; tali pareri costituiscono una condizione necessaria ma non sufficiente per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. 387/2003, di competenza esclusiva del Settore Regolazione dei Mercati;
- la presenza nella stessa area di altri impianti già autorizzati dal Settore Regolazione dei Mercati, non era evidenziata nella documentazione progettuale ed è stata rilevata dal proponente solo in sede di integrazione documentale a seguito di specifica richiesta nella succitata richiesta di integrazione del 25/06/2012;
- la necessità di procedere ad una valutazione di tali impatti è prescritta dalla normativa di riferimento (D.lgs. 152/2006, Allegato VII, punto 4. Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:
  - a) dovuti all'esistenza del progetto;
  - b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
  - c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.

Il proponente, quindi, rilevando a seguito della richiesta di chiarimenti dell'ex Settore Tutela dell'Ambiente la presenza nell'area di altri impianti già autorizzati, ovvero realizzati, avrebbe dovuto provvedere a valutare la presenza di tali impatti cumulativi – con riferimento a tutte le matrici e le componenti ambientali nei confronti dei quali possono verosimilmente verificarsi e quindi anche con riferimento alla componente rumore e agli impatti acustici - ricorrendo, ove lo stesso lo avesse ritenuto necessario, ai documenti in possesso dell'ex Settore Tutela dell'Ambiente ma anche a quelli dell'ex Settore Regolazione dei Mercati, che in qualità di Autorità procedente detiene tutti gli atti inerenti gli impianti autorizzati; a tal riguardo, si evidenzia che nessuna richiesta di accesso agli atti, da effettuarsi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è pervenuta presso l'ex Settore Tutela dell'Ambiente da parte della Siri Energia nel periodo tra il 26/06/2012 e 12/11/2012 ovvero la data riportata in calce al riscontro del proponente alle richieste di integrazione formulate dall'ex Settore dell'Ambiente. L'indicato lasso di tempo, quasi cinque mesi, è del tutto idoneo a svolgere le indagini richieste ai fini della valutazione degli eventuali impatti cumulativi.

Riguardo poi la possibilità di differenziare temporalmente la realizzazione dell'impianto proposto rispetto a quello della Genco, proposta dal proponente, si evidenzia che tale soluzione è utile ad eliminare solo gli impatti cumulativi relativi alla fase di realizzazione ma non quelli riferiti alla fase di





Il Dirigente

esercizio, dei quali nulla si conosce in quanto il proponente non ha effettuato la valutazione dei valori differenziali misurati presso i potenziali ricettori.

"Motivo ostativo sub. lett. g)"

Si chiarisce che la frase "non risultano garantiti gli effetti di natura socio-occupazionale, né di riduzione delle emissioni di gas serra" era riferita alla circostanza che non essendo garantita la realizzabilità delle infrastrutture di connessione alla RTN (di competenza di TERNA SpA) ancora oggetto di discussione, all'epoca, presso i comuni interessati, la realizzazione del Parco Eolico in questione non avrebbe senso, in quanto mai potrebbe entrare in funzione.

In ogni caso si evidenzia che il motivo ostativo di cui alla lettera g) è da considerarsi marginale e a complemento dei motivi ostativi di cui alle precedenti lettere del parere della Commissione che sono riferiti integralmente all'impianto eolico in questione e non alle opere di connessione alla RTN. Considerato il parere della Commissione in merito all'elettrodotto in questione si ritiene che in merito al motivo ostativo lett. g) di cui alla nota prot. 158149 del 04/03/2013 sia opportuno chiarire esso risulta superato.

"IV. NECESSITA' CHE IL SETTORE AMBIENTE RISPETTI IL PRINCIPIO DEL "DISSENSO COSTRUTTIVO" E DISPONIBILITA' DI SIRI ENERGIA SRL A SOTTOPORSI A EVENTUALI PRESCRIZIONI E/O MODIFICHE DEL PROGETTO DA CONCORDARE IN CONFERENZA DI SERVIZI"

Si ritiene che la necessità di contro dedurre a tale osservazione sia superata alla luce della sentenza n. 1709/2014.

Considerato quindi quanto sopra esposto in merito alle osservazioni trasmesse dalla SIRI s.r.l. (nota prot. RM/003/NDV/ct/se del 25/03/2013 acquisita al prot. 236119 del 03/04/2013) ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 la Commissione esprime parere non favorevole di VIA per le seguenti motivazioni:

1. nell'area di intervento sono presenti altri due impianti eolici, di cui uno in esercizio (Monteverde International Power) ed uno autorizzato e non ancora realizzato (Genco): l'ubicazione di tali impianti, in particolare quello del proponente Genco (la cui presenza è stata solo segnalata dal proponente in riscontro a specifiche richieste di integrazione), è tale da necessitare la valutazione degli effetti sinergici e degli impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sulle specie animali, ecc.), come espressamente prevista dall'Allegato VII del Dlgs 152/2006. Tali impatti non sono stati valutati; solo nella Tav. T.7rev.02 (simulazione dell'inserimento dell'impianto nel contesto paesaggistico) è raffigurato l'impianto de quo e gli altri impianti già in esercizio sullo sfondo. Tali carenze, per i motivi già esposti, non sono state colmate dal proponente neanche nelle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990. Con riguardo a tali aspetti si ritiene quindi che la documentazione prodotta dal proponente, anche a seguito di richieste di integrazioni e successive osservazioni prodotte ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, non risponda a quanto stabilito dal D.lgs. 152/2006, Allegato VII, punto 4, nel quale è espressamente previsto che lo Studio di Impatto Ambientale riporti Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente





Il Dirigente

indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:

- a) dovuti all'esistenza del progetto;
- b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
- c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.
- 2. in merito alle osservazioni formulate dall'ASOIM riguardo al progetto in esame (nota prot. 350219 del 08/05/2012), il proponente, anche a seguito di osservazioni ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, non ha formulato nessuna controdeduzione né tanto meno ha fornito dati utili a confutare quanto affermato dall'ASOIM in merito agli impatti sull'avifauna e, in particolare, sulla cicogna nera, derivanti dalla localizzazione dell'impianto eolico nell'area di interesse del progetto proposto. Tale circostanza, considerato che la maggior parte delle specie rilevate nell'area di interesse (vedasi dati dell'ASOIM) sono tutelate dalla direttiva 2009/147/CE UCCELLI e da altre rilevanti norme di protezione, rende necessario l'applicazione del principio di precauzione, sulla scorta del quale si ritiene che in assenza di certezze in merito all'assenza di rilevanti impatti negativi producibili da un determinato progetto su valori di primaria importanza per la collettività, quale la tutela e la salvaguardia delle specie di cui all'allegato I della direttiva UCCELLI, è bene in via precauzionale evitare la realizzazione di attività che quegli impatti possono produrre, soprattutto quando le predette attività possono essere svolte in altri luoghi ove non producono, per le caratteristiche dell'area, quegli impatti.
- 3. nel SIA, con riferimento agli aspetti inerenti la fauna, il proponente afferma che in definitiva si può concludere che il rischio per l'avifauna conseguente alla realizzazione del parco eolico è limitato. Mediando tra i dati europei si può prevedere che il Parco Eolico di Monteverde possa costare la vita a 1.1 uccelli per anno per ogni turbina, non più quindi di 22 uccelli/anno. L'impatto su flora e fauna può esser considerato lieve e reversibile a lungo termine. Come già precedentemente evidenziato, con nota prot. reg. 483352 del 25/06/2012 sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni in merito a diversi aspetti inerenti la procedura adottata, il progetto e il SIA. In generale quanto riscontrato dal proponente in merito agli aspetti naturalistici è risultato, per lo più, non rispondente a quanto richiesto e/o non soddisfacente rispetto alle richieste formulate. L'area di influenza del progetto è riconducibile ad un sistema agroforestale di notevole pregio, situato tra aree umide che per le loro caratteristiche di grande pregio naturalistico sono state designate quali siti della Rete Natura 2000 (Valle dell'Ofanto e Lago di Capacciotti in Puglia, Lago di S. Pietro nel Comune di Monteverde). La presenza (rilevata su base esclusivamente bibliografica dal proponente) nell'area interessata dall'impianto di rapaci e di grandi veleggiatori (Cicogna nera) sottoposti a regimi di tutela ai sensi della vigente normativa è stata riportata nello Studio di Impatto Ambientale senza che tuttavia fossero stimati i potenziali impatti cumulativi derivanti dalla presenza di un ulteriore parco eolico nell'area, che come evidenziato dallo stesso proponente, già ospita un impianto in esercizio e un impianto autorizzato ma non ancora realizzato. In ogni caso la presenza dell'avifauna nell'area di interesse è stata affermata solo sulla





Jaman



Il Dirigente

scorta di dati bibliografici, in quanto, come affermato dal proponente, non è mai stata condotta una campagna di indagini sul campo ai fini della valutazione ambientale del progetto. In merito agli impatti sui chirotteri, nello Studio di Incidenza del PUC di Monteverde (assoggettato a Valutazione di Incidenza presso l'ex Settore Tutela dell'Ambiente) risulta che nel Comune di Monteverde risiede una importantissima colonia di Rinolophus ferrumeginum e Rinolophus emarginatus. In merito ai potenziali impatti sui chirotteri il proponente, anche a seguito di specifica richiesta di integrazione, non ha chiarito perché non ha considerato tale specie come sensibile alle pale eoliche. L'impianto in questione si trova a meno di 1 km dal SIC IT 9120011 "Valle Ofanto- Lago di Capaciotti", circa 1,6 Km dal SIC IT 8040008 "Lago di S.Pietro Aquilaverde" e a poco più di 3 Km dall'area di riserva integrale per la Cicogna nera come individuata dall'adottato PUC di Monteverde. Com'è noto sia i rapaci che i chirotteri trovano il loro terreno ideale di caccia proprio nelle aree aperte con connotazioni agroforestali come l'area di intervento in questione. Si evidenzia che l'areale di alimentazione della Cicogna nera, che ricordiamo essere un grande veleggiatore, è molto più ampio dell'area di riserva delimitata dal PUC di Monteverde, individuata al fine di limitare il disturbo arrecabile dalle attività antropiche "terrestri" al sito di nidificazione. Si sottolinea nuovamente che nell'area di intervento già insiste un impianto eolico in esercizio ed un altro è stato autorizzato ma non ancora realizzato. I possibili impatti cumulativi derivanti dall'esercizio dei tre impianti, tutti contigui, non sono stati analizzati dal proponente, che anzi ha affermato, senza suffragare tali affermazioni, che l'avifauna ha sviluppato un rapido adattamento alla presenza di detti aerogeneratori già in esercizio. Non è stata effettuata quindi nessuna stima dei potenziali impatti cumulativi in relazione all'avifauna e alla chirotterofauna. Anche in relazione alla perturbazione del campo aerodinamico e ai suoi effetti sull'avifauna il proponente non ha fornito dati riferibili all'impianto e agli effetti cumulativi con gli altri impianti già realizzati o autorizzati ma non ancora realizzati. Le osservazioni prodotte dal proponente ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, come sopra esposto, non hanno colmato le gravi lacune rilevate in merito alla valutazione degli impatti su tali fondamentali aspetti inerenti la componente biodiversità. Si ritiene quindi che le valutazioni degli impatti sulla fauna (avifauna e chirotterofauna) operate dal proponente non siano attendibili. Al contrario, le affermazioni del proponente in merito ai presunti impatti sull'avifauna, basate solo ed esclusivamente su fonti bibliografiche ovviamente non inerenti l'area di intervento (Nel SIA con riferimento agli aspetti inerenti la fauna, il proponente afferma che In definitiva si può concludere che il rischio per l'avifauna conseguente alla realizzazione del parco eolico è limitato. Mediando tra i dati europei si può prevedere che il Parco Eolico di Monteverde possa costare la vita a 1.1 uccelli per anno per ogni turbina, non più quindi di 22 uccelli/anno. L'impatto su flora e fauna può esser considerato lieve e reversibile a lungo termine) portano a ritenere che l'impianto de quo costituisca, di per se, una grave fonte di rischio per la pregevolissima e rara avifauna riscontrata nell'area di influenza del progetto (vedi dati rilevati dall'ASOIM e contenuti nello Studio di Incidenza del PUC di Monteverde) ed inoltre aumenti ed amplifichi il rischio determinato dall'impianto eolico in esercizio e da quello che verrà realizzato in quanto già autorizzato. Infatti, anche considerando attendibile il dato quantitativo trasmesso dal proponente, ove in quei 22

Via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli - Tel. 081.7963090 - Fax 081.7963048

R

G



Il Dirigente

uccelli/anno valutato dal proponente quale impatto determinato dall'impianto progettato fossero inclusi la coppia di Cicogna nera nidificante o i Nibbi bruni e Nibbi reali, questi ultimi presenti in Campania con solo una ventina di coppie distribuite per lo più nei territori posti ai confini con la Puglia e la Basilicata, si produrrebbe un impatto negativo incalcolabile sulle popolazioni di tali specie: si pensi solo alla circostanza che la coppia di Cicogna nera nidificante a Monte Verde rappresenta l'unica coppia nidificante in Campania e una delle 11 coppie nidificanti in tutta Italia (tra le quali un'altra nidifica sul versante lucano dell'Ofanto a poca distanza dal nido della Campania). Il dato quantitativo di uccisioni/anno di 1.1 uccelli/anno sostenuto dal proponente – ammessa e non concessa l'idoneità di un dato medio stimato - è quindi non significativo se si omette di considerare la qualità naturalistica dell'avifauna frequentante l'area, che come abbiamo visto è costituita da specie rare protette ai sensi della direttiva UCCELLI e che può essere irreversibilmente danneggiata dall'esercizio dell'impianto che và ad inserirsi, si ricorda, in un'area già connotata dalla presenza di altri impianti eolici in esercizio e programmati, aumentando proporzionalmente il rischio di collisioni con le pale già presenti o autorizzate nell'area.

Il contesto ambientale in cui si inserisce il progetto richiede infatti, ai fini della valutazione dei possibili impatti derivanti dalla realizzazione di un impianto eolico del tipo proposto, una campagna di indagine sul campo di almeno due stagioni riproduttive (24 mesi) secondo protocolli accreditati quali il *Protocollo di Monitoraggio dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna* a cura dell'ANEV – ISPRA – LIPU – Legambiente – 2012 e le Linee Guida EUROBAT del 2008 ed atti ad accertare l'effettiva frequentazione dell'area delle specie censite come presenti nell'area di influenza del progetto. Solo sulla scorta di tali dati è possibile formulare una stima dei possibili impatti sull'avifauna e sui chirotteri con il livello di dettaglio e di attendibilità che la tutela dei valori naturalistici presenti nell'area richiedono.

Considerate quindi le caratteristiche dell'area di intervento e dell'area di influenza del progetto si ritiene che l'impianto proposto possa determinare rilevanti impatti negativi sull'avifauna e sulla chirotterofauna presente nell'area (Cicogna nera, rapaci, pipistrelli, tutte specie sottoposte a regimi di tutela ai sensi della normativa vigente), impatti che possono e devono essere evitati attraverso una diversa localizzazione ovvero attraverso la localizzazione dell'impianto in aree che non presentano i rilevanti valori naturalistici dell'area del comune di Monteverde. Tale applicazione del principio di precauzione tiene conto delle esigenze di tutela dell'avifauna rinvenibile nell'area, statuite, tra l'altro, dalla direttiva 2009/147/CE UCCELLI.

4. la rilevanza dell'impatto visivo esercitato dall'opera proposta, è affrontato e risolto in maniera approssimativa nello Studio di Impatto Ambientale e nelle successive integrazioni fornite. Infatti, ad un'analisi della permeabilità visuale del contesto di localizzazione (cfr. Tav. V.1.3 rev. 02), non corrisponde un rilievo fotografico effettuato compiendo un giro d'orizzonte dai punti notevoli individuati in base alla predetta analisi, né una traduzione in montaggi computerizzati, ovvero opportune simulazioni, che suggeriscano l'impatto visivo delle torri eoliche nei diversi punti del territorio posti in relazione visiva con il sito oggetto di studio; tale verifica è, infatti, condotta con riferimento ad un unico punto di ripresa fotografica e riportata





Il Dirigente

nella tav. n. T.7 rev. 02 dove, peraltro, non vengono rappresentate le ulteriori modificazioni indotte dalle opere accessorie (es. viabilità);

Tali carenze, risultano maggiormente rilevanti in ragione della compresenza di più installazioni (siano essi realizzate o comunque già autorizzate) nei siti di impianto. Anche sulla base degli approfondimenti effettuati in fase istruttoria è emerso che tali aree, per una rilevante parte, sono interessate dalla presenza del parco eolico autorizzato a favore della Genco Energia Srl e di cui il proponente risulta essere a conoscenza (cfr. par. 2.2.6 della relazione INT.SIA.01), al quale, per una parte rilevante, quello in argomento è posto a ridosso. Ciò posto, gli studi effettuati dal proponente non affrontano gli effetti generati dalla co-visibilità di tali installazioni (sia in combinazione, quando diversi impianti sono compresi nell'arco di visione dell'osservatore allo stesso tempo, o in successione, quando l'osservatore deve girarsi per vedere i diversi impianti), né la rispettiva influenza (anche con riferimento alle interferenze aerodinamiche tra aerogeneratori).

In particolare, anche con riferimento al paesaggio non sono stati considerati gli effetti cumulativi: infatti la rappresentazione dell'impianto già autorizzato alla società Genco non è stata riprodotta in nessuna Tavola e/o planimetria. Dalle Tavole dell'Allegato 2 alla scheda istruttoria è ben evidente che la concomitante presenza dell'impianto SIRI e dell'impianto della Genco (già autorizzato) determinano un effetto selva di cui, in assenza di adeguati foto rendering, non è possibile valutare l'impatto. Si consideri inoltre che la statale Ofantina corre nella valle dell'Ofanto, dalla quale, secondo quanto riportato nelle sezioni di cui alla tavola V.1.4 rev.02 e dalla tavola T.1 rev.02, l'impianto è ben visibile. Una siffatta densità di interventi in un ambito territoriale ristretto, è in grado di incidere negativamente sui caratteri costitutivi e percettivi del sistema ambientale di riferimento, arrivando, in taluni casi, a causarne una profonda destrutturazione degli elementi costitutivi, nonché all'eliminazione progressiva delle relazioni visive. Ulteriori rischi, quali le modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale, nonché della trama particellare, sono ascrivibili alla realizzazione di nuove percorrenze, ovvero all'adeguamento delle strade esistenti (anche se riferito alla sola fase di realizzazione dell'opera), qualora non sia verificata la reale interferenza tra le trame viarie che i nuovi impianti andranno a realizzare. All'impatto delle infrastrutture accessorie, è infatti legato il rischio della mancanza di continuità nell'uso dei fondi agricoli, dovuta alla loro eccessiva frammentazione.

Nelle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 il proponente non ha colmato le carenze rilevate. In particolare non ha fornito la valutazione della rilevanza dell'impatto visivo in rapporto ai "diversi punti del territorio posti in relazione visiva con il sito oggetto di studio", necessaria in coerenza a quanto prescritto in materia di intervisibilità degli impianti dal DM 10.09.2010 e DPCM 12.12.2005. Secondo tali norme, infatti, l'analisi è da condursi attraverso la "... rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio".

Dall'esame della tavola V.1.4 rev. 02 si evince la presenza di numerosi punti di "normale accessibilità" da cui l'impianto è visibile e per i quali non risulta effettuata, anche a seguito delle osservazioni prodotte ai sensi







## Il Dirigente

dell'art. 10bis della L. 241/1990, alcuna valutazione; a titolo esemplificativo, tali punti sono di seguito riportati:

- sezione visiva 03, km 18,19 S.S.Ofantina;
- sezione visiva 04, km 16,10 Stazione F.S.;
  - sezione visiva 06, km 28,1 S.S.Ofantina.

Inoltre anche nelle osservazioni ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 non ha fornito nessun elaborato per la valutazione dell'effetto selva derivante dalla concomitante presenza dell'impianto già in esercizio e dell'impianto già autorizzato della società Genco.

Le notevoli omissioni riscontrate nella valutazione dell'impatto visivo e paesaggistico portano a ritenere che la documentazione presentata dal proponente, anche a seguito delle integrazioni fornite dallo stesso, non consenta di valutare nella loro interezza e portata gli impatti paesaggistici come richiesto dall'Allegato VII del Dlgs 152/2006.

Per l'impianto eolico de quo, in virtù delle evidenziate e mai colmate lacune informative in tema di paesaggio, non è possibile valutare il reale impatto sul contesto paesaggistico dell'area di intervento, visibile da numerosi punti di normale accessibilità nonché dalla SS Ofantina; tale contesto è connotato da una notevole pregevolezza determinato dall'esistenza di un sistema agroforestale contraddistinto dall'intervallarsi di fondi agricoli e aree boscate situato tra aree umide che per le loro caratteristiche di naturalità sono state designate quali siti della Rete Natura 2000 (Valle dell'Ofanto e Lago di Capacciotti in Puglia, Lago di S. Pietro nel Comune di Monteverde). Da quanto esposto si ritiene quindi che la documentazione presentata sia in contrasto con le previsioni in materia di valutazione dell'intervisibilità degli impianti del DM 10.09.2010 e DPCM 12.12.2005 nonché del Dlgs 152/2006 in materia di valutazione degli impatti paesaggistici (Allegato VII del Dlgs 152/2006).

5. in base ai rilievi geomorfologici e dalla campagna geognostica effettuata, non risultano verificate le condizioni di stabilità dei versanti sui quali risultano localizzati gli aerogeneratori S04, S08, S11 e S13. Al riguardo, si segnala mancata adozione di misure finalizzate al contenimento dei fenomeni di instabilità rilevati, ovvero la proposta di alternative alla localizzazione degli aerogeneratori sopraelencati. Inoltre, benché richiesto dal Settore Tutela dell'Ambiente, non è stato trasmesso il parere preliminare dall'Autorità di Bacino della Puglia, dalla stessa rilasciato sulla proposta progettuale da 45 MW e 18 aerogeneratori. I contenuti delle osservazioni trasmesse ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, limitandosi a definire apodittiche le affermazioni della Commissione in ordine alla compatibilità del progetto con le caratteristiche geologiche dell'area, non hanno fornito alcun elemento atto a superare le criticità evidenziate. In ogni caso, il parere dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. 5134 del 15/04/2013 (Allegato 2), confermato in toto dalla stessa con nota 5299 del 17/04/2013 (Allegato 3), riporta in premessa che "In base agli studi di approfondimento richiamati questa Autorità ritiene che tutta l'area di intervento sia contraddistinta da una preoccupante pericolosità geomorfologica a prescindere dalle certificazioni contenute nel PAI vigente"; al nono trattino dei CONSIDERATO è poi riportato che "da un punto di vista geomorfologico tutte le opere (aerogeneratori, cavidotti, strade e sottostazione) non vanno ad interessare aree perimetrate dal PAI a pericolosità geomorfològica ma invece vanno ad interessare aree riconosciute come franose nello studio condotto da

29



A



Il Dirigente

questa Autorità mediante analisi stereoscopica ovvero aree risultanti molto prossime a quelle classificate dal PAI a pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3), nonché riconosciute franose dagli studi alla base del progetto IFFI della Regione Campania e di cui i Comuni coinvolti sono venuti a conoscenza con la nota n. 3316 del 03/04/2008 e n. 6637 del 1/08/2007." Ancora, al decimo trattino è riportato, con riferimento agli aerogeneratori 1, 12, 7, 9 e 11 – localizzati nelle immediate vicinanze di aree a pericolosità geomorfologica molto elevata PG3 – l'AdB afferma che "Non ritiene accettabile considerare stabili le aree classificate come PG3 solo sulla base dei criteri utilizzati nel progetto e prima descritti. La stabilità delle aree classificate dal PAI a pericolosità geomorfologica molto elevata PG3 deve essere infatti attestata da una campagna di monitoraggio mirata della durata almeno biennale."

L'AdB poi ritiene che le opere previste dal progetto come descritto nel parere (20 aerogeneratori da 3 MW, cavidotto di vettoriamento di 15 km circa, tratti di strade in parte da adeguare e in parte da realizzaere, una sottostazione di trasformazione 30/150 KV in località Macchialupo in agro di Lacedonia) sono compatibili con le prescrizioni delle NTA del PAI vigente ad eccezione degli aerogeneratori 4, 8, 11 e 13 per i quali il parere è negativo. Ovvero, proprio gli aerogeneratori per i quali erano state evidenziate notevoli criticità a fronte delle quali il proponente non aveva proposto nessuna soluzione. Nel suddetto parere sono poi riportate una serie di condizioni alla realizzazione dei manufatti tra le quali, tra l'altro, anche la previsione di un nuovo tracciato stradale per l'accesso agli aerogeneratori 9 e 11 che non interferisca con il reticolo idrografico (tale condizione evidenzia l'interferenza con il reticolo idrografico della viabilità previsto dal progetto). Esplicativo è poi quanto di seguito riportato nel parere: "Tuttavia per quanto detto in premessa e nei precedenti considerato, ricadendo le opere in aree non perimetrate dal PAI, e quindi dove ad oggi non è vigente la relativa normativa tecnica di attuazione, in uno spirito di collaborazione tecnica, in considerazione delle criticità rilevate in fase istruttoria e sopra descritte, si suggerisce al Responsabile Unico del procedimento autorizzativo di far approfondire lo studio geologico. In particolare, sulla scorta dei risultati a volte poco rassicuranti ottenuti dalle verifiche di stabilità presentate, appaiono utili (e forse necessarie) ulteriori indagini di tipo diretto al fine di individuare il modello geologico più rispondente alla realtà adottando i parametri geotecnici determinati sperimentalmente sui campioni prelevati in sito e, se nel caso, di predisporre un monitoraggio delle aree più instabili condizionando ai risultati di questa campagna la realizzazione dei manufatti. In mancanza di tale studio, che possa escludere situazioni di instabilità per le suddette aree, si consiglia di far delocalizzare ogni opera di progetto potenzialmente a rischio nella consapevolezza che alcunché potrà imputarsi ed addebitarsi a questa Autorità per eventuali danni a cose o persone susseguenti a movimenti franosi che potranno interessare le aree in questione".

Il quadro che emerge dal parere dell'Autorità di Bacino della Puglia conferma e amplifica tutte le perplessità e le criticità evidenziate in sede istruttoria in ordine alla compatibilità geologica degli aerogeneratori 4, 8, 11 e 13 e dell'intero progetto in generale nonché in ordine alle carenze e all'inadeguatezza dello Studio geologico rispetto al livello della progettazione richiesto dalla procedura di VIA (livello definitivo). Infatti da quanto affermato dall'Autorità di Bacino, le opere di progetto, con esclusione degli aerogeneratori per i quali il parere è negativo già sul livello preliminare, sono







Il Dirigente

compatibili con la NTA del PAI a condizione che vengano rispettate alcune prescrizioni. Considerato però l'AdB afferma che le opere ricadono in aree non perimetrate del PAI, sulle quali gli studi citati nel parere hanno evidenziato una preoccupante pericolosità geomorfologica a prescindere dalle certificazioni contenute nel PAI vigente, la stessa AdB evidenzia che solo attraverso apposite indagini di campo, studi ed eventuali monitoraggi potrà essere accertata se le opere a farsi sono realmente compatibili con le condizioni geologiche del sito, le quali, allo stato – trattandosi di aree non perimetrate del PAI – non sono conosciute.

Tale situazione configura una assoluta incertezza sulla compatibilità geologica delle opere a farsi, considerato che in assenza di dati derivanti da apposite campagne di indagine non può che essere espressa una mera compatibilità con la norma ma non certamente con le condizioni di campo, ancora tutta da dimostrare. Dal parere dell'AdB Puglia emerge con chiarezza che gli elaborati depositati dal proponente ai fini del rilascio del predetto parere non rispondevano alla definizione di progetto definitivo di cui all'art. 93, comma 4 del Dlgs 163/06, laddove per progetto definitivo si intende:

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

Emerge con chiarezza che anche rispetto alla tematica suolo il proponente non ha effettuato nessun rilevamento sul campo e che il dettaglio dello studio geologico non è stato condotto fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e ha basato le sue valutazioni esclusivamente su modelli teorici, i cui risultati sono ancora tutti da verificare. In tal senso si richiama anche l'art. 23, comma 1 del Dlgs 152/2006 in combinato disposto con l'art. 5, comma 1, lettera h), che vuole che la procedura di VIA si svolga su di un progetto di livello definitivo. Tale incertezza, unitamente alle caratteristiche geologiche dell'area di intervento come da ultimo attestate dall'AdB Puglia nel citato parere, fa propendere per l'applicazione del principio di precauzione, in quanto in assenza di certezze in merito all'assenza di rilevanti impatti negativi producibili da un determinato progetto su valori di primaria importanza per la collettività, quali cose o persone che potrebbero essere danneggiati a seguito di movimenti franosi prefigurati come possibili dal parere dell'AdB a seguito della realizzazione del progetto, è bene in via precauzionale evitare la realizzazione di attività che

31



A



Il Dirigente

quegli impatti possono produrre, <u>soprattutto quando le predette attività possono essere svolte in altri luoghi ove, per le caratteristiche dell'area e per gli adeguati studi eseguiti, non sono suscettibili di produrre quegli impatti.</u>

In assenza quindi di una campagna di indagine almeno biennale, mirata a verificare e attestare la stabilità delle aree di intervento (come evidenziata dall'AdB) si ritiene il sito prescelto non idoneo dal punto di vista geomorfologico ad ospitare il progetto de quo.

- 6. riguardo la valutazione previsionale dell'impatto acustico, non risultano verificati i livelli di rumore attesi dalla fase di realizzazione dell'opera, come indicato nell'ambito della richiesta di integrazioni formulata dal Gruppo istruttore; inoltre, tenuto conto che l'impianto che trattasi si pone, per parte, a ridosso di un'ulteriore parco eolico già autorizzato (Genco Energia Srl) e di cui la proponente risulta essere a conoscenza (cfr. par. 2.2.6 della relazione INT.SIA.01), nello studio in parola non è accertato il rispetto dei limiti massimi derivanti dalla coesistenza in dei due impianti in esercizio, né, pertanto, quello dei valori differenziali misurati presso i potenziali ricettori. Le osservazioni trasmesse dal proponente ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, come evidenziato precedentemente, non hanno apportato nessun elemento utile a colmare le lacune evidenziate in tema di valori differenziali in fase di esercizio.
- 7. Il motivo ostativo di cui al punto g) della nota prot. 158149 del 04/03/2013, riferito all'elettrodotto di connessione, è superato alla luce del parere favorevole della Commissione espresso con riferimento alle opere di connessione dell'impianto della società Alisea.

Allegati

Allegato 1 - Nota prot. RM/003/NDV/ct/se del 25/03/2013

Allegato 2 - Parere dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. 5134 del 15/04/2013

Allegato 3 - Nota dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. 5299 del 17/04/2013

Sulla scorta di tali risultanze istruttorie la scrivente UOD formulerà il parere di propria competenza in sede di Conferenza di Servizi del 12/06/2014.



